

Profili di criticità della recente Circolare dell'AdE n. 3/2018 sulla disciplina dei PIR

di GIUSEPPE CORASANITI

A seguito della pubblicazione dei primi chiarimenti (di seguito “Linee Guida”) sullo speciale regime fiscale per i “piani di risparmio a lungo termine” (c.d. “PIR”), il 4 ottobre scorso, da parte del Dipartimento delle Finanze del MEF, l'Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito a tale istituto, introdotto ad opera della Legge di Bilancio per il 2017 (Legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, commi da 100 a 114), con la recente Circolare n. 3/E del 26 febbraio 2018.

Al riguardo, si ricorda anzitutto, in termini generali, che la disciplina sui PIR contempla, per le persone fisiche residenti, una esenzione generalizzata sia dalle imposte sui redditi (di capitale e diversi) derivanti dagli strumenti finanziari e dalla liquidità che formano il PIR, sia dall'imposta di successione relativa agli strumenti finanziari contenuti nel piano, in caso di trasferimento *mortis causa*. Ciò, a condizione che siano rispettati i vincoli (e le limitazioni) previsti dalla normativa in esame.

La Circolare dell'Agenzia delle entrate ricalca, in parte, quanto già chiarito dalle Linee Guida, ma affronta in maniera maggiormente approfondita alcune tematiche e prende in considerazione taluni aspetti non esaminati dal MEF. Ciononostante permangono alcuni profili di incertezza che, qualora non dovessero essere risolti, potrebbero determinare il sorgere di alcune “criticità” nell'applicazione concreta dell'istituto.

In primo luogo, si accenna brevemente al fatto che la disciplina sui PIR richiama in diverse occasioni la nozione di “strumento finanziario” senza circoscriverne il contenuto, ma limitandosi ad operare un rinvio alla definizione contenuta nell'art. 1, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito “TUF”). Al riguardo, si è concordi con l'opinione di chi ha affermato che «se finalità della normativa PIR è favorire l'accesso delle imprese, anche non quotate, alle risorse finanziarie, assegnare al termine strumento finanziario, il significato ricavato da una norma di settore (il TUF) particolarmente tecnica in quanto diretta a disciplinare ed indirizzare comportamenti di intermediari, emittenti, mercati ed autorità di vigilanza, e alla quale corrispondono regole di condotta e responsabilità di natura civile, amministrativa

e penale, non appare in linea con la *ratio* della normativa PIR¹». Difatti, rinviando per una più approfondita riflessione sul tema al contributo dell'Autore, ciò che sembra sin d'ora opportuno porre in evidenza è che la nozione di “strumento finanziario” delineata dal TUF pare eccessivamente restrittiva e inconciliabile con la normativa PIR, dovendosi, al contrario, fare riferimento alla più ampia nozione di “prodotto finanziario”.

Un ulteriore profilo di “criticità” che emerge da un'analisi approfondita della disciplina in parola, concerne l'esenzione, contemplata dall'art. 1, co. 114 della Legge di Bilancio 2017, dall'imposta sulle successioni di cui al d.lgs. n. 346 del 1990: più precisamente, la norma citata chiarisce che “il trasferimento a causa di morte degli strumenti finanziari detenuti nel piano non è soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni (...)”.

Al riguardo, la lettera della norma è dunque chiara nel disporre una limitazione dell'esenzione dall'applicabilità dell'imposta sulle successioni e donazioni ai soli trasferimenti *mortis causa*, escludendo pertanto che tale regime “di favore” possa trovare applicazione anche nell'eventualità in cui il trasferimento sia realizzato *inter vivos*. E, in tal senso, si è espressa l'Agenzia delle entrate con la recente Circolare n. 3/E, conformando il proprio orientamento sul punto ad una interpretazione letterale del citato co. 114 dell'art. 1.

Ebbene, se non può di certo negarsi come la posizione ministeriale appaia del tutto coerente rispetto al dato normativo, tuttavia deve altresì ricordarsi che, nel commentare altri e differenti profili di rilievo della disciplina sui PIR, la medesima Circolare abbia espresso valutazioni e chiarimenti che, al contrario, sembrano “andare oltre” la lettera della legge, in nome di un'interpretazione (molto) estensiva.

È il caso, ad esempio, di quanto verificatosi con riferimento alla previsione di cui all'art. 1, co. 106 (come modificato dall'art. 57, co. 1, lett. e), d.l. n. 50 del 2017), in virtù del quale “in caso di rimborso degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima del quinquennio, il controvalore conseguito deve essere reinvestito in strumenti finanziari”, con la precisazione che tale reinvestimento deve essere effettuato in “strumenti finanziari indicati ai commi 102 e 104 entro novanta giorni dal rimborso”. Detta norma, come chiarito dalla Circolare n. 3/E, prende in considerazione l'eventualità in cui gli strumenti finanziari, inseriti nel piano, per i quali è previsto il rimborso, siano, appunto, oggetto di rimborso prima del compimento del periodo minimo di detenzione richiesto dalla legge per fruire compiutamente del regime di agevolazione fiscale dalla stessa previsto. In tal caso, poiché il mancato rispetto dell'*holding period* dipende dalla durata (anche residua) dello strumento, il legislatore ha derogato al principio secondo cui, per fruire dei benefici fiscali in esame, è necessario che lo strumento finanziario sia detenuto per un periodo minimo ma, al contempo, ha imposto un obbligo di “reinvestimento” del controvalore conseguito con il rimborso entro 90 giorni dalla data del rimborso stesso al fine di mantenere il beneficio fiscale solo se l'investimento in strumenti di durata inferiore ai cinque anni viene, in sostanza, “continuato” attraverso l'acquisizione di un altro strumento, per il periodo di tempo minimo ordinariamente richiesto.

Ma l'Agenzia delle entrate (al pari del MEF) ha “superato” la previsione normativa, estendendo anche alla diversa ipotesi (non contemplata dalla legge) in cui il piano sia oggetto di “disinvestimento” attraverso la cessione degli strumenti finanziari in esso contenuti, la possibilità, in caso di mancato rispetto dell'*holding period* di mantenere il beneficio fiscale a condizione che il corrispettivo della cessione venga reinvestito entro 90 giorni dalla cessione stessa in altro strumento finanziario, per il periodo di tempo minimo ordinariamente richiesto.

¹ Cfr. M. BASTIANELLI, *La nozione di strumento finanziario nella normativa relativa ai Piani individuali di risparmio (PIR)*, *ivi*, 18-19.

Ebbene, proprio in ragione di tale “tendenza” ad interpretare estensivamente la disciplina legislativa in esame, non si comprende perché anche l’esenzione di cui all’art. 1, co. 114 non possa essere oggetto di “estensione” anche al caso dei trasferimenti *inter vivos*.

Alcuni profili di incertezza sussistono inoltre con riferimento all’eventualità in cui sia un soggetto minore di età ad essere titolare di un PIR. Come correttamente sottolineato dalla Circolare n. 3/E, infatti, l’art. 1, co. 100 della Legge di Bilancio non contiene limiti minimi all’età delle persone fisiche che possono essere titolari di un PIR, con la conseguenza che, ragionevolmente, anche un minore potrebbe rivestire tale qualifica.

A tale proposito, si ricorda che ai sensi dell’art. 324 c.c., “i genitori esercenti la responsabilità genitoriale hanno in comune l’usufrutto dei beni del figlio, fino alla maggiore età o all’emancipazione (...)”, mentre, ai sensi dell’art. 4 Tuir, “i redditi del minore soggetti all’usufrutto legale dei genitori” sono imputati ai genitori titolari dell’usufrutto.

È altresì contemplata l’eventualità in cui i redditi dei minori non siano soggetti ad usufrutto legale dei genitori, dovendosi in tal caso fare riferimento all’eventualità in cui il minore eserciti attività lavorativa.

Ad ogni modo, con riguardo all’ipotesi in cui i redditi del minore siano soggetti all’usufrutto legale dei genitori, l’Agenzia delle entrate precisa che, «al fine di rispettare il principio di unicità del PIR sancito dal co. 112, il regime di non imponibilità in esame si applica solo nel caso in cui l’usufruttuario, a cui è imputato il reddito finanziario derivante da investimenti inseriti in un PIR intestato ad un minore, non sia contemporaneamente titolare di altro PIR. A tal fine, in sede di costituzione del PIR, l’usufruttuario deve dichiarare all’intermediario di non essere titolare di un altro piano a lui intestato e di non essere già usufruttuario di redditi che beneficino del regime in esame».

Sul punto, tuttavia, occorre effettuare alcune brevi considerazioni.

L’art. 4 Tuir, infatti, reca la disciplina di imputazione dei redditi relativi a beni che formano oggetto della comunione legale, del fondo patrimoniale e dell’usufrutto legale dei minori, tanto ai fini della determinazione del reddito complessivo, quanto della tassazione separata². Nell’ambito della disciplina dei PIR, diversamente, ci si trova innanzi ad una forma di imposizione di carattere sostitutivo, reale, del tutto diversa dalle ipotesi contemplate nella citata disposizione.

Sembra dunque lecito domandarsi se il richiamo all’art. 4 Tuir risulti pienamente coerente, sia per quanto riguarda il caso dell’usufrutto legale sia con riferimento alla diversa fattispecie, invero non considerata né dal MEF né dall’Agenzia delle entrate, della comunione legale.

Con riferimento a tale ultima circostanza, peraltro, vi è da chiedersi come la disciplina della comunione legale debba essere interpretata alla luce di quanto previsto dall’art. 1, co. 112 della Legge di Bilancio, il quale non contempla l’eventualità in cui più soggetti possano risultare contitolari di un PIR.

Difatti, deve considerarsi che ai sensi dell’art. 177, lett. a), c.c., costituiscono oggetto della comunione “gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali” e, secondo un orientamento piuttosto costante espresso in diverse occasioni dalla Suprema Corte, anche i crediti e, in genere, gli strumenti finanziari, sono suscettibili di entrare in comunione legale, anche qualora l’acquisto sia realizzato da uno solo dei coniugi con i proventi della propria attività personale³.

² M. LEO, *Le imposte sui redditi nel Testo Unico*, Milano, 2016, 35.

³ Cfr. Cass., 9 ottobre 2007, n. 21098. Analogamente: Cass., 18 agosto 1994, n. 7437; Id., 23 settembre 1997, n. 9355; Id., 27 maggio 1999, n. 5172.

Alla luce di tali argomentazioni, pertanto, sembra doversi ritenere che anche l'investimento effettuato mediante la costituzione di un PIR, da parte di uno solo dei due coniugi in regime di comunione legale, sia suscettibile di entrare a far parte della comunione, ai sensi dell'art. 177, lett. a), c.c., realizzandosi in tal modo un'evidente inconciliabilità tra la disciplina civilistica e la normativa dettata dal legislatore tributario per l'istituto in parola. Alla stregua delle suesposte osservazioni è pertanto auspicabile introdurre correttivi normativi, che siano idonei a superare le criticità interpretative generate dalla vigente formulazione delle norme.